



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF098

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMUNICAZIONE ALL'ENEA AL 29/06 PER LAVORI ULTIMATI AL 29/03
RIFERIMENTI	NOTA ENEA; ART 16-BIS TUIR; DL 63/2013, LEGGE DI BILANCIO 2018; RF FLASH 068/2018
CIRCOLARE DEL	30/05/2018

Sintesi: con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'ENEA ha reso noto che:

- le comunicazioni relativi ai lavori di riqualificazione energetica conclusi dal 1/01/2018 al 29/03/2018
- possono essere effettuate entro il 29/06/2018 (in quanto i 90 giorni decorrono solo dal 30/03/2018).

L'Ente chiarisce inoltre che la comunicazione relativa ai lavori di ripristino del patrimonio immobiliare (che comportino comunque un risparmio energetico):

- non risulta essere ancora dovuta
- andrà effettuata tramite un apposito mini sito in via di predisposizione.

LA COMUNICAZIONE

Per fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, è necessario trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori:


- le informazioni contenute **nell'attestato di prestazione energetica** quando previsto
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati



FINE LAVORI: occorre distinguere il caso in cui il contratto:

- **preveda il collaudo:** coincide con il giorno in cui viene effettuato (comprovato dal relativo verbale, debitamente sottoscritto)
- **in caso contrario:** con la data dell'attestazione della funzionalità dell'impianto, che il contribuente può provare con **altra documentazione emessa dall'esecutore dei lavori o dal tecnico** che compila la scheda informativa.

Non è ammessa l'autocertificazione resa del contribuente (CM 21/2010 p.to 21).



Lavori a cavallo d'anno: per i lavori eseguiti a cavallo di 2 periodi d'imposta, la trasmissione all'ENEA della documentazione va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione.

Lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo (CM 13/2013):

- la scheda informativa (inviata entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori)
- va integrata entro il termine di presentazione del mod. Redditi relativo all'anno di sostenimento delle spese.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio1

Persona fisica effettua dei lavori sulla propria abitazione:

- spesa sostenuta nel 2017: €. 30.000
- fine lavori il 30/09/2017: i 90 giorni per la comunicazione sono scaduti il 29/12/2017.

Nel 2018 il contribuente sostiene ulteriori spese per €. 5.000, non contemplate nella scheda originaria inviata il 29/12/2017:

- andrà inviata la **scheda informativa di integrazione entro il 31/10/2019**
- che dovrà contenere anche gli importi pagati nel 2018.



Nota: nell'esempio analizzato:

- la scheda inviata entro il 29/12/2017 si ritiene compilata correttamente anche se sono state incluse le spese da sostenere nel 2018 (per complessivi €. 35.000)
- fermo restando il principio di cassa per la detrazione (che spetta per €. 30.000 nel 2017 e per i residui €. 5.000 nel 2018).

Modalità di trasmissione: l'invio della documentazione deve essere effettuato:

- ⇒ in **via telematica**, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta)
- ⇒ a **mezzo raccomandata**, con ricevuta semplice, esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di bilancio per il 2018 ha apportato una serie di novità alle detrazioni per la riqualificazione energetica e per il ripristino del patrimonio immobiliare.

Oltre una serie di nuovi interventi agevolati di risparmio energetico, è stato previsto quanto segue:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/SISMA BONUS
Emanazione di nuovi DM con i quali ridefinire: <ul style="list-style-type: none">✓ requisiti tecnici degli interventi✓ massimali di spesa per singola tipologia di intervento✓ controlli effettuabili da parte dell'ENEA	Obbligo di invio telematico all'ENEA delle relative informazioni (scheda tecnica dei lavori)

Inoltre è stato previsto un **potenziamento dei poteri dell'Enea**, i cui controlli:

- ⇒ non sono più limitati ai requisiti tecnici relativi alle opere cui si applica la detrazione maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali
- ⇒ ma sono estesi a tutti gli interventi di riqualificazione energetica.

Alla luce di tali modifiche ed in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, l'Enea aveva **temporaneamente sospeso l'accesso al portale** (v. RF 068/2018) tramite il quale presentare le comunicazioni per i lavori "conclusi" nel 2018 (per i lavori conclusi nel 2017 era rimasto tutto invariato).

RIATTIVAZIONE DEL SITO

In data 29/03/2018, in corrispondenza con il lancio del nuovo "minisito" finanziaria2018.enea.it, è stata **riattivata la possibilità di effettuare le comunicazioni**.

Per quanto riguarda i lavori di **riqualificazione energetica ultimati nel periodo di sospensione 1/01/2018 – 29/03/2018**, con una nota pubblicata sul proprio sito l'ENEA chiarisce che:

- il termine dei 90 giorni decorre dal 30/03/2018
- pertanto le comunicazioni **possono essere effettuate entro il 29/06/2018**.

Esempio2

Nel caso di collaudo delle opere (ove previsto):

- effettuato il **10/02/2018**
- la comunicazione all'ENEA potrà essere effettuata entro il **29/06/2018**

in deroga al termine perentorio dei 90 giorni dal collaudo che avrebbe reso necessario effettuare la comunicazione entro il 12/05/2018

COMUNICAZIONE ALL'ENEA ANCHE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

L'altra importante novità prevista dalla Legge di bilancio 2018 riguarda:

- ⇒ **l'estensione** dell'obbligo di comunicazione all'ENEA
- ⇒ **anche** per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio**
- ⇒ che comportino, comunque, una riduzione dei consumi energetici.



Nota: in attesa che vengano emanati i necessari decreti attuativi, l'ENEA:

- evidenzia che **per i lavori conclusi dal 1/01/2018 la comunicazione non è ancora dovuta**
- per tale comunicazione sarà realizzato un apposito minisito .

LA REMISSIONE IN BONIS

I contribuenti che non dovessero procedere all'invio della comunicazione all'ENEA entro il 29/06/2018 potranno avvalersi della cd. "remissione in bonis" (CM 13/2013):

- ➔ presentando la comunicazione **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine di invio della comunicazione**
- ➔ versando la sanzione amministrativa di € 258 col codice tributo 8114.

semprech  la violazione non sia gi  stata contestata n  siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche delle quale l'autore abbia avuto formale conoscenza.

Esempio3

In riferimento all'esempio 1, nel caso in cui il signor Rossi non abbia effettuato la comunicazione all'ENEA, la detrazione risulter  comunque garantita nel caso in cui proceda:

- entro il termine tassativo del 31/10/2018
- ad inviare la comunicazione debitamente compilata versando la sanzione di 258 € con l'apposito codice tributo.

TERMINI PER LA REMISSIONE IN BONIS

Data fine lavori (es: collaudo)	Termine invio ENEA	Termine per la Remissione in bonis	Giorni a disposizione
30/06/2018	28/09/2018	31/10/2018	33
15/07/2018	13/10/2018	31/10/2018	18
31/08/2018	29/11/2018	31/10/2019	336